

ALLEGATO A) AL DOCUMENTO DI CAMMINO PRESENTATO ALL'AUDIZIONE IN DATA 30.10.2014

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
ART. 1 (Autorizzazione alla ratifica).		
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, di seguito denominata: « Convenzione ».	Nulla da osservare	
ART. 2. (Ordine di esecuzione).		
1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 61, paragrafo 2, lettera a), della medesima.	Nulla da osservare	
ART. 3. (Definizioni).		
1. Ai fini della presente legge si intende:	Idem	
a) per «autorità centrale italiana» il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile;		
b) per «autorità competente italiana» la Commissione per le adozioni internazionali costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, competente ad approvare, ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, la proposta di assistenza legale, tramite kafala o istituto analogo, di un minore in stato di		

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>abbandono, emessa dall'autorità giudiziaria di un altro Stato contraente la Convenzione;</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'ordinamento interno i termini "assistenza legale" hanno altro significato (v. artt 8 e 10 l. 184/1983 3 art. 82 c.p.c. e sgg.). • Inoltre "assistenza legale" per indicare il complesso istituto della <i>kafalah</i> volto alla completa presa in carico di minorenni, sia dal punto di vista dell'assistenza morale e materiale, sia dal punto di vista dell'esercizio completo da parte dei <i>kefalin</i> della responsabilità genitoriale, appare oltre che ambiguo, riduttivo e fonte di equivoci. • Sarebbe quantomeno opportuno definire in questo contesto il contenuto di "assistenza legale" ai sensi della presente legge di ratifica (cfr. <i>infra</i>). 	
<p><i>c) per «autorità competente straniera» l'autorità di un altro Stato contraente, competente ad adottare misure di protezione del minore e dei suoi beni, ai sensi degli articoli da 5 a 10 della Convenzione;</i></p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p><i>d) per «assistenza legale» l'assistenza giuridica, morale, e materiale nonché la cura affettiva di un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33</i></p>	<p>Si ritiene opportuno suggerire la dizione "assistenza giuridica" anziché assistenza legale che nell'ordinamento interno sta ad indicare diverso istituto.</p>	<p><i>d) per « assistenza legale » l'assistenza giuridica, morale, e materiale nonché la cura e l'esercizio di responsabilità analoga a quella genitoriale nell'attuazione dei diritti previsti</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;</p>	<p>Si ritiene opportuno suggerire di specificare il contenuto dei diritti del minore in ragione della <i>kafalah</i> nei confronti dei <i>kefalin</i> con riferimento alla normativa interna e che i <i>kefalin</i> dovranno attuare. Difatti successivamente viene solo specificato che tali minorenni hanno i diritti attribuiti ai minori affidati, il che appare insufficiente: colma la lacuna con riferimento all'assistenza sanitaria, all'accesso all'istruzione, alla legittima permanenza nel territorio dello Stato, ma non all'esercizio della responsabilità genitoriale per quanto riguarda alcuni compiti, ai diritti nei confronti dei <i>kefalin</i> e non specifica che la rappresentanza rimane in capo all'Autorità consolare del Paese di origine.</p>	<p><i>dall'art. 315 bis c.c., esclusi i poteri di rappresentanza che restano in capo all'Autorità consolare del Paese di origine del minore affettivo di un minore, tramite kafala o istituto analogo, disposta ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione esclusivamente dall'autorità giudiziaria di uno Stato contraente, quando autorizzata dall'autorità centrale ovvero dall'autorità competente italiana ai sensi della presente legge;</i></p>
<p>e) per «decreto di idoneità» il decreto di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
	<p>Si propone l'inserimento dell'art. 3 bis c.c. Vi è una lacuna che potrebbe determinare incertezze nell'applicazione della normativa perché non è prevista (come invece nella l. 64/1994 che ha ratificato la Convenzione dell'Aja in materia di sottrazione internazionale), l'individuazione</p>	<p>Art. 3 bis 1. La pronuncia sul riconoscimento o il mancato riconoscimento dei provvedimenti adottati dalle autorità straniere per la protezione dei minori ai sensi dell'articolo 24 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 è adottata dal tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione.</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>dell’Autorità giudiziaria competente al riconoscimento o mancato riconoscimento dei provvedimenti. Si propone l’inserimento dell’art. 3 bis.</p>	<p>2. <i>Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e il minore capace di discernimento e le persone presso cui questi si trova, su ricorso degli interessati. Il ricorso può essere presentato anche dal pubblico ministero, d'ufficio ovvero su richiesta dell'autorità centrale. Contro il decreto del tribunale per i minorenni può essere proposto reclamo in Corte di appello. Il provvedimento della Corte di appello è ricorribile in cassazione.</i></p> <p>3. <i>Il tribunale per i minorenni del luogo in cui i provvedimenti stessi devono avere attuazione è competente anche per le richieste ai sensi dell’art. 26 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 e si applica la procedura di cui al comma 2.</i></p> <p>4. <i>Il tribunale per i minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare in camera di consiglio i provvedimenti provvisori ed urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della convenzione de L'Aja del 19 ottobre 1996 nel rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa di tutte le parti. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale.”</i></p>
<p>ART. 4 (Affidamento o assistenza legale del minore non in stato di abbandono).</p>	<p>Idem</p>	<p>ART. 4 (Affidamento o assistenza giuridica legale del minore non in stato di abbandono).</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore, il quale, valutata la regolarità della proposta, presenta ricorso al Tribunale per i Minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale.</p>	<p>Si suggerisce di rafforzare con espressa previsione che deve trattarsi di <i>kafalah</i> disposta da un'Autorità Giudiziaria.</p> <p>Rilevanti le perplessità sul procedimento. Viene infatti ipotizzato un procedimento di volontaria giurisdizione, camerale, ma con alcune anomalie in senso contrario a quanto indicato anche dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alle indicazioni univoche di dottrina e giurisprudenza di legittimità relativamente alla necessaria giurisdizionalizzazione dei procedimenti minorili.</p> <p>Il provvedimento che sarà assunto andrà infatti ad incidere nella sfera dei diritti soggettivi del minore straniero e degli interessi della famiglia, che quantomeno deve essere avvertita del procedimento, deve potervi partecipare attivamente, anche potendo reclamare un eventuale provvedimento di diniego.</p> <p>Si ritiene quindi di suggerire alcuni emendamenti volti comunque a configurare il rispetto dei criteri costituzionali (art. 24 e 111 Cost.) tra i quali il fatto che la segnalazione da parte dell'Autorità Centrale va inviata al Pubblico Ministero Minorile (come peraltro avviene nei procedimenti di sottrazione internazionale) il quale proporrà</p>	<p><i>1. Allorché un'autorità competente straniera prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento o l'assistenza legale di un minore, che non si trova in situazione di abbandono, presso una persona o una famiglia o una struttura di accoglienza, sulla base di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria nazionale, e la misura comporta il collocamento del minore nel territorio italiano, essa consulta l'autorità centrale italiana, informandola sui motivi della proposta e sulla complessiva situazione del minore. L'autorità centrale italiana trasmette gli atti al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del distretto nel quale si propone il collocamento del minore. L'assistenza legale può essere disposta anche presso una struttura di accoglienza quando condizioni di salute del minore lo rendano necessario nel di lui interesse.</i></p> <p><i>Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, valutata la regolarità della proposta, propone ricorso al Tribunale per i minorenni perché sia autorizzata l'assistenza legale del minore.</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	ricorso al TM	
	<p>E' necessario che siano indicati criteri più specifici per la valutazione dell'assenza di condizioni di abbandono di cui al I comma, al fine di evitare elusioni della normativa in tema di adozione internazionale ed assicurare <u>un'interpretazione uniforme nel territorio per evitare il formarsi di molteplici prassi interpretative ed applicative.</u></p>	<p>2. <i>La proposta deve essere corredata della documentazione attestante:</i></p> <p>a) <i>la mancata sussistenza di una situazione di abbandono del minore;</i></p> <p>b) <i>la temporaneità dell'impedimento del genitore ad aver cura del figlio ed il termine previsto per il periodo di affidamento e di assistenza legale, di regola non eccedente il biennio;</i></p> <p>c) <i>l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza;</i></p> <p>d) <i>che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;</i></p> <p>d) <i>l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;</i></p> <p>e) <i>l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari;</i></p> <p>f) <i>le modalità e la frequenza con cui verranno mantenuti i rapporti tra il minore ed i genitori;</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>2. Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale assume, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale e approva o respinge con decreto motivato, reclamabile entro 15 giorni presso la Corte d'Appello dal Pubblico Ministero e dagli aspiranti all'assistenza legale, la proposta misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana. In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dal Tribunale per i Minorenni all'autorità centrale italiana</p>	<p>Ovviamente da questo punto in poi cambia la numerazione dei commi. Si propone una <u>normazione più puntuale del procedimento e rispettosa dei principi costituzionali</u> come qui di lato riportata.</p> <p>Prima di “assumere informazioni sulla persona etc.” è necessario –come minima garanzia costituzionale- che tale persona sia informata del procedimento e sia anche avvertita del fatto che può essere legalmente assistita nello stesso.</p> <p>Del rigetto della proposta di misura di protezione dovrà essere data comunicazione anche alla persona interessata.</p> <p>E' necessario prevedere un meccanismo di reclamo con termini non giugulatori di 15 gg. francamente incomprensibili in quanto avulsi dal sistema. Si fa notare che i 15 gg. Previsti dal DDL sono irrisori, tanto più che non è prevista l'assistenza legale obbligatoria per le parti che, in 15 gg., dovrebbero trovare un avvocato che, a sua volta, dovrebbe fare copia degli atti, studiarli e proporre reclamo</p>	<p>3. Il tribunale per i minorenni, ricevuto il ricorso del Pubblico Ministero Minorile, sente le persone della famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza giuridica e morale e materiale del minorenne; verifica che questi se ha compiuto i 12 anni, e anche di età inferiore se dotato di capacità di discernimento, sia stato informato ed ascoltato e, se previsto dalla legislazione dello Stato d'origine, abbia espresso il suo consenso; verifica che non sia in stato di abbandono.</p> <p><i>Il tribunale per i minorenni può chiedere, tramite l'autorità centrale italiana, ulteriori informazioni sulla situazione del minore, anche al fine di accertare le condizioni di cui al precedente comma che non sussista una situazione di abbandono del minore, nonché la documentazione che attesti l'informazione fornita al minore, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato d'origine. Il tribunale può assumere, anche attraverso i servizi socio-assistenziali degli enti locali, singoli o associati, ovvero le aziende sanitarie locali od ospedaliere, le necessarie informazioni sulla persona, sulla famiglia o sulla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale approva o respinge con decreto motivato la proposta</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
		misura di protezione, dandone comunicazione all'autorità centrale italiana.
3. In ogni caso il tribunale per i minorenni verifica la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale:	La verifica dei requisiti deve sempre svolgersi in contraddittorio con l'interessato, cui deve essere data concreta possibilità di partecipazione al procedimento, anche con la possibilità di contribuire al quadro istruttorio.	4. In ogni caso il tribunale per i minorenni, assunta ogni opportuna informazione anche su indicazione delle persone o della struttura interessate , verifica, la sussistenza dei seguenti requisiti nella persona o nella famiglia individuata per l'accoglienza o l' assistenza giuridica e morale e materiale legale :
a) capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore;		a) capacità di provvedere all'educazione, all'istruzione e al mantenimento del minore;
b) disponibilità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;	E' necessaria anche l'idoneità a mantenere questo contatto.	b) disponibilità e idoneità a favorire il mantenimento delle relazioni del minore con la sua famiglia e con la cultura del Paese d'origine;
c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale;	Si ritiene opportuno che il Tribunale per i minorenni debba tener conto anche delle sentenze di non doversi procedere per avvenuta prescrizione dei reati elencati.	c) non sottoposizione a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione; assenza di condanne -o di sentenze a non doversi procedere per avvenuta prescrizione- per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del codice di procedura penale, ovvero per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, la famiglia, la persona o in materia di stupefacenti o immigrazione; agli effetti del requisito previsto dalla presente lettera, si considera condanna anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell' articolo 444 del codice

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>d) possesso, da parte di almeno uno dei soggetti indicati all'alinea, dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche dei requisiti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni.</i></p>		<p><i>di procedura penale;</i></p>
<p>4. L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, di cui al comma 2, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socioassistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia o alla struttura individuata per l'accoglienza o l'assistenza legale del minore.</p>	<p>E' disciplinata solo l'ipotesi di accoglimento della proposta, non quella di rigetto, che invece va comunque disciplinata anche nell'impugnativa da parte del PMM e delle persone o della struttura interessate,, con la previsione di un termine congruo. Nel decreto che dispone l'assistenza individuando le persone deve anche essere attribuita loro la responsabilità genitoriale e la cura del minorenne, dal momento del suo ingresso in Italia. Si propone quindi l'integrale sostituzione del comma con quello indicato. Non appare sufficiente il riferimento alla disciplina dell'affidamento familiare di cui agli artt. 2-5 l. 184/1983 che presuppone il permanere della responsabilità genitoriale nei genitori o nel tutore e le loro indicazioni.</p>	<p>5. Verificata la sussistenza delle condizioni di legge, sentito il Pubblico Ministero, il Tribunale per i minorenni decide con decreto motivato reclamabile entro 30 gg. presso la Corte di Appello, sezione minori e famiglia dal Pubblico Ministero presso il Tribunale per i Minorenni o dalle persone o dalla struttura interessate. Qualora il Tribunale per i minorenni verifichi che il minorenne è in stato di abbandono, dichiara non luogo a provvedere e dispone l'immediata restituzione degli atti all'autorità centrale italiana ai fini dell'attivazione del procedimento ai sensi del successivo art. 5. In ogni caso il decreto definitivo è comunicato dall'Autorità Giudiziaria all'autorità centrale italiana. Con il decreto che approva la proposta di</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>Si ritiene invece necessario che il Tribunale per i minorenni con il decreto che approva la proposta di accoglienza, attribuisca alle persone o alla struttura cura, assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minorenne al momento del suo ingresso in Italia, ferma restando la rappresentanza consolare.</p>	<p><i>accoglienza o di assistenza giuridica morale e materiale, il giudice attribuisce alle persone individuate la cura, l'assistenza morale e materiale e responsabilità analoga a quella genitoriale sul minorenne, dal momento del suo ingresso in Italia, salva la rappresentanza dell'Autorità consolare del Paese di origine del minorenne.</i></p> <p><i>L'autorità centrale italiana trasmette il decreto del tribunale per i minorenni, all'autorità competente straniera, all'ufficio consolare italiano all'estero, al giudice tutelare, ai servizi socio assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore, alla questura territorialmente competente, nonché alla persona, alla famiglia individuata per l'accoglienza o l'assistenza del minore.</i></p>
<p>5. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.</p>		<p><i>7. L'ufficio consolare italiano all'estero, ricevuta la formale comunicazione del decreto di approvazione della misura di protezione emesso dal tribunale per i minorenni, rilascia il visto d'ingresso in Italia in favore del minore.</i></p>
<p>6. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia,</p>	<p>Si propone come sopra la sostituzione di "assistenza legale" in "assistenza giuridica". Risulta incomprensibile o oltretutto fonte di spesa pubblica per gli oneri derivatni a carico delle strutture della PA interessate, la necessità che il permesso di soggiorno sia</p>	<p><i>8. Il visto d'ingresso di cui al comma 5 è comunicato alle competenti autorità dello Stato straniero a cura dell'autorità centrale italiana. A seguito della comunicazione il minore può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</p>	<p>rinnovato ogni biennio. Dopo il primo si suggerisce di prevedere che sia rinnovato fino alla maggiore età.</p>	<p><i>dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile fino al compimento della maggiore età per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</i></p>
<p>7. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 6, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia o la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza.</p>	<p>E' necessario garantire al minore anche i diritti di cui all'art. 315 bis c.c. nei confronti della famiglia o della struttura in cui è accolto. Altrimenti si tratterebbe di minorenni in realtà privi di tutela e garanzie sostanziali previsti dalla normativa interna e sovranazionale in violazione dell'art. 3 Cost. Non è sufficiente il riferimento ai minorenni in affidamento perché la legge 184/1983 prevede che il provvedimento che dispone l'affidamento familiare stabilisca, tra l'altro "i tempi ed i modi dei poteri riconosciuti all'affidatario e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono mantenere i rapporti con il minore" (art. 4, 3° co., l. 184/1983) e "l'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e</p>	<p><i>9. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato ai sensi del comma 7, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare dei diritti di cui all'art. 315 bis c.c. nei confronti delle persone alle quali è stata attribuita l'assistenza. I servizi socio-assistenziali degli enti locali assistono il minore e la persona, la famiglia e la struttura che lo accoglie, segnalando alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni eventuali difficoltà, per le iniziative di competenza.</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p>istruzione, tenendo conto anche delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli artt. 330 e 333 del codice civile, o del tutore...” (art. 5 della medesima l. 184/1983) in quanto non compatibili con l’istituto come previsto nella disciplina di cui sopra.</p> <p>In ogni caso la legge 184/1983 non richiama il più ricco e complesso art. 315 bis c.c. introdotto con la l. 219/2012.</p>	
	<p>In caso di segnalazione di difficoltà al PMM, è necessario prevedere che, se questi lo ritiene, possa richiedere provvedimenti anche di urgenza al Tribunale per i minorenni, che procederà ai sensi dell’art. 336 c.c.</p>	<p><i>Nei casi di cui al comma precedente, il tribunale per i minorenni provvede su ricorso del pubblico ministero all’emanazione dei provvedimenti anche urgenti a tutela del minore, ai sensi dell’art. 336 c.c., informando immediatamente l’autorità competente straniera tramite l’autorità centrale.</i></p>
<p>8. Il presente articolo non si applica ai minori accolti nel territorio italiano nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>ART. 5. (Assistenza legale del minore in situazione di abbandono).</p>	<p>Idem per quanto riguarda la dizione “assistenza legale”</p>	<p>ART. 5. (Assistenza giuridica legale del minore in situazione di abbandono).</p>
<p>1. L’assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai residenti in Italia e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e</p>	<p>Non si condivide che sia stato eliminato il riferimento ai coniugi e al possesso del decreto di idoneità in corso di efficacia. E’ necessario che il bambino in stato di abbandono –che è un bambino che ha già</p>	<p>L’assistenza legale di un minore in situazione di abbandono residente in uno Stato estero è consentita ai coniugi residenti in Italia provvisi di decreto di idoneità in corso di efficacia e in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 della</p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
successive modificazioni.	molto sofferto- sia accolto da una coppia valutata per una particolare capacità adottiva.	legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.
2. Gli aspiranti presentano la richiesta all'autorità competente italiana, indicando l'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, o il servizio pubblico di cui all'articolo 39-bis, comma 2, della medesima legge, incaricato di assisterli nel procedimento.	Nulla da osservare	
3. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente al decreto di idoneità , alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine dei coniugi aspiranti a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale.	Deve quindi rimanere il riferimento al decreto di idoneità.	. L'autorità competente italiana, avvalendosi dell'ente autorizzato o del servizio pubblico di cui al comma 2, invia all'autorità competente straniera la richiesta, unitamente al decreto di idoneità , alle relazioni dei servizi socio-assistenziali degli enti locali e a una specifica relazione sull'attitudine dei coniugi aspiranti a provvedere all'accoglienza di un minore in regime di assistenza legale.
4. L'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2 del presente articolo svolge le attività di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.	Nulla da osservare	
5. L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale. La	Nulla da osservare, se non la sostituzione di assistenza legale in assistenza giuridica.	5. <i>L'autorità competente italiana riceve dall'autorità competente straniera, tramite l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, la proposta di accoglienza del minore in regime di assistenza legale giuridica. La</i>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
proposta deve essere corredata della documentazione attestante:		<i>proposta deve essere corredata della documentazione attestante:</i>
<i>a) la situazione di abbandono del minore;</i>		
<i>b) l'impossibilità di collocamento familiare del minore nello Stato di provenienza;</i>		
<i>c) che i consensi richiesti dalla legislazione dello Stato di origine per il collocamento del minore in assistenza legale sono stati prestati dai soggetti a ciò tenuti, nelle forme previste e solo successivamente alla nascita del minore, in modo libero e consapevole e senza aver ricevuto alcun vantaggio, patrimoniale o non patrimoniale, per sé o per altri;</i>		
<i>d) l'informazione fornita al minore, il suo ascolto, tenuto conto della sua età e maturità, e il suo consenso, se richiesto dalla legislazione dello Stato di origine;</i>		
<i>e) l'identità, la situazione del minore, la sua evoluzione personale e familiare, l'anamnesi sanitaria nonché le sue eventuali necessità particolari.</i>		
6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i	Anche nel presente articolo sostituire "assistenza legale" con "assistenza giuridica"	<i>6. Se dalla documentazione trasmessa emergono le circostanze di cui al comma 5, l'autorità competente italiana, tenuto conto del superiore interesse del minore, approva la proposta di assistenza legale giuridica e ne informa l'ente autorizzato o il servizio pubblico di cui al comma 2, il tribunale per i minorenni e i servizi</i>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
servizi socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli aspiranti.		<i>socio-assistenziali del luogo in cui risiedono gli aspiranti.</i>
7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'assistenza legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza legale secondo quanto previsto dal comma 6.	Idem	7. Nessun contatto può aver luogo fra gli aspiranti all'assistenza giuridica legale e i genitori del minore o qualsiasi altra persona che ne abbia la custodia o di cui sia necessario il consenso, prima che l'autorità competente italiana abbia approvato la proposta di assistenza giuridica legale secondo quanto previsto dal comma 6.
8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.	Idem	8. L'autorità competente italiana, ricevuta la comunicazione del provvedimento con cui l'autorità competente straniera ha disposto l'assistenza giuridica legale del minore in situazione di abbandono e ha autorizzato il trasferimento permanente del minore in Italia, tenuto conto del superiore interesse del minore ne autorizza l'ingresso in Italia e trasmette il provvedimento all'ufficio consolare italiano all'estero, al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare, all'ente autorizzato di cui al comma 2, ai servizi socio-assistenziali del luogo in cui si stabilirà il minore e alla questura territorialmente competente.
9. Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, per il buon esito della procedura e, ricevuta da parte dell'autorità competente italiana la formale comunicazione dell'autorizzazione di cui al		

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>comma 8, rilasciano il visto d'ingresso a favore del minore.</p>		
<p>10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</p>	<p>Non si comprende perché il visto di ingresso sia rilasciato in questo caso solo per due anni rinnovabile. Lo stato di abbandono una volta verificato permane e non è reversibile ai sensi della normativa interna (altrimenti non sarebbe stato di abbandono). Si ritiene che in questo caso il permesso di soggiorno debba essere rilasciato senza limiti temporali e che il minore in stato di abbandono, accolto con l'istituto della "assistenza giuridica", divenuto maggiorenne possa ottenere la cittadinanza ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b) della l. 12 gennaio 1991, n. 13. Si tratta infatti di minorenni in stato di abbandono, privi di famiglia nel loro Stato di nazionalità, dal quale si sono allontanati nella minore età. Lo stato di radicamento – ai sensi della giurisprudenza delle Corti Europee-, sarà quello italiano e il mancato riconoscimento della cittadinanza non sarebbe coerente con la Costituzione (artt. 2 e 3). Viceversa non si ritiene rispettoso dell'appartenenza nazionale ed etnica applicare automaticamente le disposizioni relative alla cittadinanza previste per l'adozione internazionale.</p>	<p><i>10. Il minore, autorizzato dall'autorità centrale ai sensi del presente articolo, può entrare nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, ai sensi dell'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea il permesso di soggiorno per assistenza giuridica fino al compimento della maggiore età. Divenuto maggiorenne, può ottenere la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b) della l. 12 gennaio 1991, n. 13 legale, di durata biennale, rinnovabile per periodi di eguale durata qualora permangano le condizioni previste per il rilascio.</i></p>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.	Appare necessario garantire ai minorenni in stato di abbandono gli stessi diritti di cui godono i minorenni adottati all'interno della famiglia ai sensi dell'art. 315 bis c.c.	<i>11. Il minore, il cui ingresso nel territorio dello Stato è stato autorizzato dall'autorità competente italiana ai sensi del comma 10, dal momento dell'ingresso gode di tutti i diritti riconosciuti dalla legislazione italiana al minore in affidamento familiare nonché, nei confronti delle persone autorizzate all'accoglienza, dei diritti e dei doveri di cui all'art. 315 bis c.c. Ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio assistenziali degli enti locali assistono il minore e la famiglia che lo accoglie in regime di assistenza giuridica legale, riferendo periodicamente al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento e segnalando le eventuali difficoltà per gli opportuni interventi.</i>
12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile.	I poteri tutori includono la rappresentanza del minorenne, che invece l'istituto della <i>kafalah</i> di per sé esclude. Si propone quindi di specificare	<i>12. Il giudice tutelare provvede a conferire ai coniugi che accolgono il minore le funzioni di tutore e di protutore ai sensi dell'articolo 346 del codice civile. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 348, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Resta ferma la rappresentanza dell'Autorità consolare del paese di nazionalità del minore.</i>
13. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 33, 37 e 37-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.	Nulla da osservare	
ART. 6. (Conversione del permesso di		ART. 6. (Conversione del permesso di

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<i>soggiorno).</i>		<i>soggiorno e concessione della cittadinanza).</i>
1. Al minore non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	Si concorda quantomeno con la necessità di concessione del permesso di soggiorno per motivi di studio, accesso al lavoro, subordinato o autonomo, sanitari etc.	
2. Al minore di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.	Nulla da osservare	
	Nel caso di minorenni in stato di abbandono accolti da coniugi italiani ai sensi dell'art. 5 della presente legge, appare necessario prevedere la possibile concessione della cittadinanza al compimento della maggiore età ai sensi dell'art. 9, co. 1, lett. b) della l. 12 gennaio 1991, n. 13. Proprio perché si tratta di minorenni in stato di abbandono nel loro paese di origine, che ricevono cure parentali nelle famiglie nelle quali sono inseriti dall'infanzia, che non hanno altre radici in patria, si ritiene che al compimento della maggiore età debba essere loro assicurata la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana, anche in ossequio al	<i>Al maggiorenne non in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 5 della presente legge, accolto da coniugi italiani, si applica la disposizione di cui all'art. 9, co. 1, lett. b, l. 12 gennaio 1991, n. 13.</i>

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
	<p><u>principio di radicamento</u> più volte espresso dalle Corti Europee. Soluzione analoga è stata adottata dal legislatore francese.</p>	
<p>ART. 7 (Collocamento all'estero del minore residente in territorio italiano).</p>		
<p>1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona, una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.</p>	<p>Si segnala la necessità quantomeno di sentire il minore che abbia compiuto i 12 anni o anche di età inferiore se dotato di capacità di discernimento.</p>	<p><i>1. Quando la competente autorità giudiziaria italiana prospetta, ai sensi dell'articolo 33 della Convenzione, il collocamento di un minore stabilmente residente in territorio italiano presso una persona o una famiglia o una struttura di accoglienza di un altro Stato contraente la Convenzione, sentito il minore che abbia compiuto i 12 anni, trasmette il relativo provvedimento motivato, insieme con un rapporto sul minore, all'autorità centrale italiana, che inoltra tale documentazione all'autorità competente dello Stato contraente nel quale deve avvenire il collocamento.</i></p>
<p>2. L'autorità centrale italiana, ricevuto il provvedimento emesso dall'autorità dello Stato richiesto, lo trasmette all'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>3. L'autorità giudiziaria italiana di cui al comma 1, ricevuto l'atto dell'autorità dello Stato richiesto che approva la proposta di collocamento, adotta il provvedimento di affidamento del minore e lo trasmette all'autorità centrale italiana, che lo inoltra</p>	<p>Nulla da osservare</p>	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
all'autorità dello Stato richiesto.		
ART. 8 (Provvedimenti provvisori ed urgenti).		
1. Il Tribunale per i Minorenni del luogo ove si trovano il minore o i suoi beni è competente ad adottare i provvedimenti provvisori e urgenti previsti dagli articoli 6, 11 e 12 della Convenzione. Del provvedimento è dato avviso all'autorità centrale italiana	La relativa previsione è stata inserita nel proposto art. 3 bis	
ART. 9 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184).		
1. All'articolo 71, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: « in violazione delle norme di legge in materia di adozione, » sono inserite le seguenti: « ovvero delle disposizioni di cui alla legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno, ».	Nulla da osservare	
2. All'articolo 72, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: « in violazione delle disposizioni della presente legge, » sono inserite le seguenti: « ovvero	Nulla da osservare	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, nonché delle relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno, » e dopo le parole: «a cittadini italiani » sono inserite le seguenti: «, ovvero a soggetti stabilmente residenti nel territorio italiano, ».</p>		
<p>3. All'articolo 72-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	Nulla da osservare	
<p><i>a) al comma 1, dopo le parole: «inerenti all'adozione di minori stranieri» sono inserite le seguenti: « , ovvero all'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, »;</i></p>	Nulla da osservare	
<p><i>b) al comma 3, dopo le parole: «per l'adozione di minori stranieri,» sono inserite le seguenti: «ovvero per l'assistenza legale di minori in situazione di abbandono di cui</i></p>	Nulla da osservare	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>all'articolo 5 della legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996, ».</i></p>		
<p>ART. 10 (Modifiche alla legge 31 maggio 1995, n. 218).</p>		
<p>1. Alla legge 31 maggio 1995, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	Nulla da osservare	
<p><i>a) all'articolo 2, dopo il comma 1 è inserito il seguente:</i></p>		
<p><i>«1-bis. Il richiamo a convenzioni nominatamente indicate, fatto nella presente legge, deve intendersi sempre riferito a quelle sostitutive delle stesse, se firmate e ratificate dall'Italia ovvero se firmate e ratificate dall'Unione europea, qualora vincolanti per l'Italia »;</i></p>	Nulla da osservare	
<p><i>b) all'articolo 42, comma 1, le parole: « Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742 » sono sostituite dalle seguenti: « Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996, sulla competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la</i></p>	Nulla da osservare	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p><i>cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, resa esecutiva con la relativa legge di ratifica ed esecuzione. Si applicano le norme di adeguamento dell'ordinamento interno previste nella medesima legge ».</i></p>		
<p>ART. 11 (Misure di protezione disposte da Stati non aderenti alla Convenzione).</p>		
<p>1. Le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento nel territorio italiano di un minore residente in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.</p>	Nulla da osservare	
<p>2. Le disposizioni dell'articolo 7 si applicano, in quanto compatibili, anche alle misure di protezione che comportano il collocamento di un minore residente nel territorio italiano in uno Stato non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali.</p>	Nulla da osservare.	
<p>ART. 12 (Disposizioni attuative).</p>		
<p>1. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari</p>	Nulla da osservare	

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
<p>esteri, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e per l'integrazione, sono disciplinate le specifiche modalità operative per l'attuazione degli articoli 4 e 5 della presente legge.</p>		
<p>ART. 13 (Clausola di invarianza finanziaria)</p>		
<p>1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni interessate all'attuazione delle disposizioni della presente legge vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>ART. 14 (Norme transitorie).</p>		
<p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8 della legge 31 maggio 1995, n. 218, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), della presente legge si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.</p>	<p>Nulla da osservare.</p>	
<p>2. La presente legge si applica alle istanze finalizzate all'ingresso di un minore straniero, in affidamento o in assistenza legale, presentate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.</p>	<p>Nulla da osservare</p>	
<p>ART. 15 (Entrata in vigore).</p>		
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno</p>		



Osservazioni e proposte di CamMiNo – Camera Nazionale Avvocato per la Famiglia e i Minorenni
DDL 1552 Senato della Repubblica

TESTO	OSSERVAZIONI	PROPOSTE
successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .		